

# **COMUNE DI GURRO**

**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GURRO**

**ai sensi dell'art. 43 del r.d. 26 febbraio 1928 n°332  
e della circolare regionale del 30.12.1991 n°20/pre-pt**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.11.2005

# **I N D I C E**

## **Titolo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1 – Usi Civici**

**Art. 2 – Definizione**

**Art. 3 – Titolari del diritto di uso civico**

## **Titolo II – USO CIVICO DI LEGNATICO**

**Art. 4 – Godimento dell'uso civico di legnatico**

## **Titolo III – USO CIVICO DI PASCOLO**

**Art. 5 – Suddivisione del pascolo**

**Art. 6 – Pascolo bovino**

**Art. 7 – Pascolo ovicaprino**

**Art. 8 - Strutture d'alpe**

**Art. 9 – carichi pascolavi**

**Art. 10 – stagione pascoliva**

## **Titolo IV – PROCEDURE PER LA CONCESSEIONE QUINQUENNALE**

**Art. 11 – Concessione quinquennale dei pascoli e delle strutture d'alpe**

**Art. 12 – Procedura di assegnazione quinquennale**

**Art. 13 – Obblighi degli assegnatari**

## **Titolo V – ESERCIZIO DEL DIRITTO IN PEDENZA DI ASSEGNAZIONE QUINQUENNALE**

**Art. 14 – Nuovi titolari di uso civico**

## **Titolo VI – PASCOLI E STRUTTURE D'ALPE ESUBERANTI**

**Art. 15 – Modalità di concessione dei pascoli e delle strutture d'alpe**

## **Titolo VII – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 16 – Tariffe dei pascoli e delle strutture**

**Art. 17 – Metodo di pascolo bovino**

**Art. 18 - Eccezionali sospensioni dell'esercizio del diritto d'uso civico**

**Art. 19 – Cauzioni**

**Art. 20 – Controlli**

**Art. 21 – Sanzioni**

**Art. 22 – Entrata in vigore**

## **TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 - Usi Civici**

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, descritti negli elenchi giacenti presso il Commissariato per il riordinamento degli Usi civici, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali come.

### **Art. 2 - Definizione**

1. Gli Usi civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Gurro sono il "legnatico" ed il "pascolo".

### **Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico**

1. Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.
2. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n° 332 si specifica che, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio comunale.

## **TITOLO SECONDO USO CIVICO DI LEGNATICO**

### **Art. 4 - Godimento dell'uso civico di legnatico**

1. Le modalità dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni all'uopo impartite dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio nonché alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.
2. Il godimento dell'uso civico di legnatico si articola in due forme:
  - a) raccolta a titolo gratuito di legna secca. E' concessa a titolo gratuito a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale la possibilità di raccogliere in qualsiasi momento la legna secca giacente a terra avente un diametro massimo di 10 cm. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), è fatto obbligo agli utenti di non scompigliare le cataste.
  - b) assegnazione a pagamento. Gli utenti di uso civico possono richiedere, per le esigenze del proprio nucleo familiare, assegnazioni a pagamento di legname ad uso focatico.
3. Tali richieste devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.

4. L'amministrazione comunale, valutata l'effettiva condizione di utente per i singoli richiedenti, invia le richieste al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio o al soggetto abilitato alle operazioni di martellata, assegno e stima.
5. Potranno essere assegnate unicamente piante troncate, secche gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da non dover restare in dotazione al bosco.
6. E' fatto assoluto divieto agli utenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati.
7. Coloro che non procedessero, dopo l'assegnazione, al pagamento ed alla rimozione del legname assegnato, saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia e non potranno essere titolari di altre assegnazioni.

## **TITOLO TERZO USO CIVICO DI PASCOLO**

### **Art. 5 - Suddivisione del pascolo**

1. I pascoli comunali vengono suddivisi in due distinte originarie categorie (a seconda del loro utilizzo) per capi bovini e per capi ovicaprini.
2. Le superfici indicate corrispondono al territorio effettivamente pascolabile.
3. Nel rispetto del rapporto di carico 1 bovino adulto = 5 ovicaprini, la Giunta Comunale sia in sede di concessione che in sede di assegnazione dei pascoli in esubero, esaurita la disponibilità di pascoli per capi bovini (oppure di pascoli per capi ovicaprini) potrà soddisfare le richieste in deroga all'originaria destinazione.

### **Art. 6 – Pascolo bovino**

1. Il pascolo bovino comunale conformemente alle consuetudini ed agli usi civici viene diviso in comprensori pascolivi di uso civico con delibera giuntale.

### **Art. 7 – Pascolo ovicaprino**

1. Il pascolo ovicaprino comunale, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene diviso in comprensori pascolivi di uso civico con delibera giuntale.

### **Art. 8 – Strutture d'alpe**

1. Le strutture di alpeggio di proprietà comunale insistenti sui pascoli gravati da uso civico ed individuate nell'articolo precedente, sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e concesse "a corpo" con lo stesso.

## **Art. 9 – Carichi pascolivi**

1. I carichi massimi di ogni comprensorio di pascolo comunale (espressi in U.B.A./ettaro/anno) sono stabiliti dalla Giunta comunale sulla base di relazioni tecnico-agrarie prodotte dall'Ente competente e periodicamente aggiornate per un razionale sfruttamento del patrimonio pascolivo.

2. La conversione n°capi/U.B.A.(Unità Bovina Adulta) avviene secondo la seguente tabella:

- vacca in lattazione	1 U.B.A.
- manze ed altre bovine asciutte da sei mesi a due anni	0,7 U.B.A.
- vitelli e manzette fino a sei mesi	0,5 U.B.A.
- ovini e caprini	0,2 U.B.A.

## **Art. 10 - Stagione pascoliva**

1. La stagione pascoliva del territorio comunale di norma inizia il 1° luglio e termina il 15 settembre..

2. Il Responsabile del servizio con motivata ordinanza può stabilire annualmente periodi diversi da quelli indicati al comma precedente.

3. Coloro che immettono nei pascoli comunali bestiame prima della data stabilita saranno puniti ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

4. Alla stessa sanzione saranno sottoposti coloro che dimenticheranno in data successiva a quella stabilita.

## **TITOLO QUARTO PROCEDURE PER LA CONCESSIONE QUINQUENNALE**

### **Art. 11 – Concessione quinquennale dei pascoli e delle strutture d'alpe**

1. Il Comune di Gurro concede a titolo oneroso l'uso civico dei pascoli e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario, sopra individuati, per un periodo non superiore a cinque anni secondo le procedure, modalità, condizioni e tariffe stabilite negli articoli successivi.

2. Al fine dell'assegnazione quinquennale e del suo mantenimento, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'ente e da ritirarsi a cura degli interessati presso la sede municipale.

3. Coloro che non avranno proceduto alla comunicazione di cui al presente articolo e nel termine indicato saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

4. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare il sopralluogo nelle stalle dei richiedenti, in presenza degli interessati, al fine di verificare:

a) la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei titolari previsti nell'art. 3 del presente regolamento;

b) la corrispondenza del numero dei capi di cui si richiede la monticazione ed il numero dei capi di cui si è proprietari e che effettivamente hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio.

5. Il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale comporta la mancata assegnazione del pascolo.

## **Art. 12 - Procedure di assegnazione quinquennale**

1. Sulla scorta dei controlli e degli accertamenti effettuati dal soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale, la Giunta Comunale concederà agli aventi diritto di uso civico a titolo oneroso i pascoli e le strutture d'alpe di cui è proprietario il Comune con le seguenti modalità:

a) dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi accertati dal soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale fino alla concorrenza del carico pascolivo dei rispettivi comprensori;

b) se i comprensori di origine risultassero a carico completo, alla popolazione avente diritto potrà essere assegnato il pascolo in altri comprensori con carenza di carico oppure come previsto dall'art. 5, comma 3, potranno essere assegnati pascoli ovicaprini da utilizzare per bovini e viceversa;

c) se le richieste per i singoli comprensori superano i carichi di cui al precedente art. 9, il pascolo verrà assegnato in ugual misura (cioè numero uguale di capi) ai richiedenti titolari del diritto di uso civico.

2. In sede di affidamento in concessione la Giunta Comunale può inoltre stabilire l'accorpamento di due o più pascoli al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.

3. Gli assegnatari dei pascoli ad uso civico e delle strutture dovranno confermare annualmente al Comune l'accettazione mediante comunicazione scritta entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione e procedere al versamento di una somma pari al 10% del totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria.

4. La mancata segnalazione e pagamento della caparra provoca il decadimento del diritto di uso civico.

5. In pendenza di assegnazione quinquennale del pascolo, data la possibile variazione annuale dei capi aventi diritto effettivo di monticazione, si procederà a variazione del pascolo assegnato solo se verrà superata la soglia del più o meno 10% di quanto assegnato inizialmente.

6. Annualmente all'inizio della stagione pascoliva, in contraddittorio con l'assegnatario, e con un rappresentante delle associazioni di categoria, alla presenza dell'esperto incaricato dall'Amministrazione comunale e di un agente del Corpo Forestale dello Stato si procederà a redigere un verbale dal quale risultino le condizioni del pascolo assegnato.

7. Si procederà alla stesura del verbale anche in assenza dell'assegnatario, del rappresentante delle associazioni di categoria e dell'agente del Corpo Forestale dello Stato quando gli stessi siano stati convocati con congruo anticipo.

### **Art. 13 – Obblighi degli assegnatari**

1. Gli assegnatari sono costituiti consegnatari dei beni ed hanno l'obbligo di mantenere i pascoli e le strutture assegnati.

2. Gli assegnatari devono comunicare agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei capi in proprietà che hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio ai fini del pagamento degli oneri di concessione di cui al successivo art. 16.

3. Gli assegnatari che in pendenza della concessione quinquennale abbiano maturato un diritto di uso civico superiore al carico massimo del comprensorio assegnato devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza, redatta sul modello predisposto dall'ente, per l'assegnazione di ulteriori comprensori pascolativi.

4. La mancata presentazione dell'istanza o il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento di cui all'art. 11, comma 4 comporta la mancata assegnazione del pascolo.

## **TITOLO QUINTO ESERCIZIO DEL DIRITTO IN PENDENZA DI ASSEGNAZIONE QUINQUENNALE**

### **Art. 14 – Nuovi titolari di uso civico**

1. I residenti del Comune di Gurro, non aventi diritto in precedenza all'esercizio dell'uso civico di pascolo, che abbiano maturato il diritto di cui all'art. 3, devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio, apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'ente e da ritirarsi a cura degli interessati presso la sede municipale.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 13.

## **TITOLO SESTO PASCOLI E STRUTTURE D'ALPE E SUBERANTI**

### **Art. 15 - Modalità di concessione dei pascoli e delle strutture d'alpe**

1. Ove non risulti possibile addivenire all'affidamento in concessione con gli utenti di cui all'art. 3, lo stesso sarà esteso a terzi mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata.
2. La concessione dovrà essere pubblicizzata mediante affissione di apposito avviso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi idonei allo scopo.
3. La concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purchè i corrispettivi offerti non siano inferiori alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
4. A parità di offerte costituirà titolo di preferenza la residenza nel Comune di Gurro.
5. La concessione dovrà avere una durata compatibile con l'esercizio del diritto di uso civico previsto all'art. 11.
6. La Giunta Comunale concederà le strutture d'alpe ai richiedenti cui è stato concesso il pascolo in cui sono collocate e per la stessa durata prevista per lo stesso.
7. In caso di più richieste si procederà alla concessione mediante asta al rialzo tra i vari richiedenti con assegnazione a chi presenterà l'offerta più vantaggiosa.
8. L'aggiudicatario provvederà entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione alla stipula dell'atto di convenzione ed al versamento di una somma pari al 10% del totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria.
9. Il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione.

## **TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.16 - Tariffe dei pascoli e delle strutture**

1. La Giunta Comunale stabilisce con apposito atto deliberativo le tariffe di pascoli e strutture che possono essere aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno antecedente la stagione di monticazione.
2. Esse saranno pagate dall'avente diritto ad uso civico assegnatario o dal terzo aggiudicatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora e gli aventi diritto agli usi civici o i terzi aggiudicatari decadono dall'esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.

### **Art.17 - Metodo di pascolo bovino**

1. Al fine di mantenerne nel tempo la "qualità", il pascolo per le singole aree assegnate, dovrà avvenire rispettando le seguenti modalità:
  - a) utilizzo tassativo di recinzioni mobili (filo elettrico);



- b) preventiva programmazione di pascolo “turnato” attraverso la suddivisione dell’area assegnata in sottozone di pascolamento e loro utilizzo (una alla volta) attraverso recinzioni mobili;
  - c) sosta dell’intera mandria nella singola sottoarea sino ad ottimale sfruttamento di tutte le specie arboree (anche quelle qualitativamente minori);
  - d) inizio del pascolo programmato partendo dalle sottoaree a quota più bassa per poter sfruttare successivamente i ricacci;
  - e) sviluppo della fertirrigazione (svuotamento e spargimento sul territorio del contenuto delle concimaie);
  - f) sviluppo dell’irrigazione;
  - g) rispetto del carico pascolativo assegnato al fine di evitare sottopascolo o sovrapascolo;
2. A fronte di situazioni particolarmente favorevoli della cotica erbosa e su specifica domanda dell'assegnatario, la Giunta Comunale potrà autorizzare carichi pascolativi superiori a quello assegnato purché venga rispettato il rapporto Uba / giorni di pascolamento.
3. Annualmente al termine della stagione pascoliva, con le modalità di cui all’art. 12, commi 5 e 6, si procederà ad un sopralluogo per la verifica dell’osservanza della disposizione del comma 1.
4. La grave inosservanza delle regole di cui ai comma 1 e 2, accertata nel verbale redatto a norma del comma precedente, comporta, sentito il dipartimento regionale degli Usi Civici, la perdita dell’esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.
5. Il verbale dovrà contenere, quando possibile, elementi per la quantificazione dei danni.

## **Art. 18 – Eccezionali sospensioni dell’esercizio del diritto d’uso civico**

1. La Giunta Comunale può con proprio atto deliberativo eccezionalmente sospendere l’esercizio del diritto di uso civico per consentire l’utilizzo del terreno a terzi per lo svolgimento di manifestazioni, fiere o per l’utilizzo di porzioni di pascoli a fini naturalistico-sportivo, dietro rimborso al concessionario del corrispettivo di cui all’art. 16 in relazione alla durata della sospensione ed alle dimensioni della porzione di pascolo sottratto all’utilizzo.
2. La sospensione di cui al comma 1 può essere disposta solo per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a tre giorni per lo svolgimento di fiere e manifestazioni ed a quindici giorni per l’utilizzo a fini naturalistico-sportivo.
3. La sospensione di cui al comma 1 può essere disposta solo se ricorrono contestualmente le circostanze di cui al comma 2 del presente articolo e la sottrazione all’esercizio di uso civico di una porzione di terreno non superiore alla centesima parte del comprensorio pascolivo concesso.

## **Art. 19 - Cauzioni**

1. I concessionari della struttura dovranno depositare 15 giorni prima dell'utilizzo una somma cauzionale appositamente stabilita con deliberazione di Giunta Comunale a garanzia degli eventuali danni che si dovessero verificare alle strutture per fatti del concessionario stesso.
2. Il Comune utilizzerà la suddetta somma per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della struttura e, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, potrà far eseguire le opere addebitandone i relativi costi ai concessionari.

## **Art . 20 - Controlli**

1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio, delle strutture d'alpe assegnate e del metodo di pascolo, l'amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante la stagione pascoliva.
2. L'eventuale presenza di un numero superiore di capi animali rispetto a quanto assegnato (o eccezionalmente autorizzato) come pure il mancato rispetto dei tempi di monticazione / demonticazione o del metodo di pascolo, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia, provocherà, sentito il dipartimento regionale degli Usi Civici, la perdita dell'esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.
3. Sarà cura dell'esperto incaricato dall'Amministrazione comunale accertare con apposito sopralluogo che:
  - a) vengano rispettate le quote ed i tempi di monticazione/demonticazione, le aree assegnate, le modalità di pascolo previste;
  - b) la stalla venga usata con diligenza e sia riconsegnata nello stesso stato di assegnazione.

## **Art. 21 - Sanzioni**

1. Violazioni gravi del presente regolamento verbalizzate e sanzionate dal Comune e dal Corpo Forestale dello Stato per quanto di specifica competenza, sentito il parere degli Usi Civici Regionali, provocheranno la sospensione del "diritto di uso civico" sui pascoli comunali sia per la stagione pascoliva in corso che per quella successiva.

## **Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte del dipartimento regionale degli Usi Civici.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 13.12.2005 al 28.12.2005  
Senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Di Pietro Dr.Nicola

Depositato presso la Segreteria comunale dal 29.12.2005 al 13.01.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Di Pietro Dr.Nicola

Entrato in vigore 14 GENNAIO 2006